

ORDINANZA MUNICIPALE SUL CONTROLLO ABITANTI

Il Municipio di Tenero-Contra, richiamato l'art. 151 del regolamento comunale

ordina

Art. 1 - Controllo abitanti, basi legali

Sul territorio del Comune è tenuto dal Municipio il controllo abitanti ai sensi dell'art. 106 e seguenti LOC, del regolamento cantonale sul controllo degli abitanti e delle imprese dell'11 dicembre 1990 (RCAI), e dell'art. 53 e seguenti del regolamento comunale.

Art. 2 - Scopo (art. 1 RCAI)

Sono soggetti al controllo degli abitanti i cittadini svizzeri e stranieri che risiedono nel comune e le imprese che vi hanno la sede, la succursale, uno stabilimento o recapito.

Art. 3 - Organi del controllo abitanti (art. 3 RCAI)

¹Organo d'esecuzione delle disposizioni sul controllo abitanti è l'ufficio comunale controllo abitanti (UCA).

²All'ufficio contabilità è affidato il compito del controllo delle imprese, a norma dell'art. 3 cpv. 3 RCAI.

Art. 4 - Notifica di arrivo (art. 5/11 RCAI e 128 RC)

¹Ogni persona provvede personalmente alla propria notifica di arrivo, entro 8 giorni.

²La notifica di famiglia avviene a cura di un membro maggiorenne.

³In caso di mancata notifica nei termini previsti, il Comune potrà emettere una tassa amministrativa di fr. 20.—.

Art. 5 - Documenti

¹I ticinesi e i confederati provenienti da un comune ticinese compilano semplicemente la notifica personale di arrivo.

²L'UCA richiama direttamente gli atti al precedente comune di domicilio.

³Qualora mancasse l'atto d'origine ne sarà fatta richiesta all'interessato, il quale è tenuto a procurarselo entro 30 giorni.

⁴I ticinesi o confederati provenienti da altri cantoni o dall'estero compilano la notifica di arrivo e devono depositare l'atto d'origine.

⁵E' loro concesso un termine di 30 giorni per eventualmente procurarsi l'atto d'origine.

⁶Gli stranieri provenienti da un comune ticinese compilano la notifica e presentano il passaporto e il permesso di polizia cantonale degli stranieri in loro possesso.

⁷Gli stranieri provenienti dall'estero o da un altro cantone sprovvisti di permesso compilano la notifica presentando il passaporto. L'UCA non li considera residenti finché la sezione cantonale degli stranieri non abbia preso una decisione in merito.

Art. 6 - Cambiamento di recapito (art. 11 RCAI)

Chi cambia alloggio entro il territorio comunale è tenuto a darne comunicazione all'UCA entro 8 giorni.

Art. 7 - Notifica di partenza (art. 14 RCAI)

¹Chi intende lasciare il comune deve notificare la partenza all'UCA entro 8 giorni, presentandosi personalmente o per iscritto.

²Gli stranieri devono contemporaneamente notificare la partenza all'ufficio regionale degli stranieri.

Art. 8 - Obbligo di notifica del locatore (art. 14 RCAI)

¹L'obbligo della notifica incombe anche al locatore, sia per l'arrivo sia per la partenza, nel termine di 8 giorni.

²La notifica dev'essere fatta con l'apposito modulo, ottenibile presso l'UCA.

³La notifica personale di cui all'art. 4 e all'art. 7 non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica.

⁴Notifiche verbali non sono accettate.

Art. 9 - Dichiarazioni o certificati di domicilio

¹Le persone che soggiornano nel comune e non possono o non intendono trasferire il loro domicilio da un altro comune svizzero, devono depositare entro 20 giorni un certificato di domicilio o un'autorizzazione di soggiorno rilasciata dal loro comune di domicilio e valida al massimo un anno.

²Detto documento dovrà essere rinnovato o sostituito a cura dell'interessato prima della scadenza.

³Scaduto infruttuosamente il termine per presentare tale documento, fissato con il primo richiamo, verrà avviata la procedura di contravvenzione.

Art. 10 - Rimborso spese

¹I soggiornanti di cui all'art. 9 sono tenuti al rimborso delle spese di registrazione e di cancelleria (art. 26 RCAI), mediante il pagamento di una tassa di fr. 150.— per anno.

²Sono esentati da questa tassa:

- a) il coniuge e figli minorenni;
- b) i minorenni che non svolgono attività lucrativa e gli apprendisti;

- c) coloro che soggiornano in case per anziani, ecc.;
- d) gli interdetti che per motivi legali non possono trasferire il loro domicilio.

Art. 11 - Accertamenti (art. 11 cpv. 6 RCAI)

¹L'UCA può in ogni tempo convocare le persone che non hanno notificato il loro arrivo o non l'hanno fatto correttamente, per accertare la loro situazione.

²L'UCA può avvalersi della polizia comunale per i necessari accertamenti.

³Tutti i funzionari comunali sono tenuti a segnalare all'UCA le situazioni non corrispondenti alle registrazioni.

Art. 12 - Informazioni (art. 25 RCAI)

¹Il rilascio a terzi di estratti, dichiarazioni e informazioni da parte dell'UCA è regolato dalle disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

²Estratti, dichiarazioni o informazioni a terzi su stranieri sono rilasciate dalla sezione cantonale degli stranieri secondo le norme vigenti.

³L'UCA rilascia agli stranieri unicamente il certificato di domicilio.

Art. 13 - Tasse (art. 116 LOC)

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, certificati e dichiarazioni, l'UCA incassa le tasse previste dall'ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria: di regola al momento del rilascio.

Art. 14 - Responsabilità

Il comune non si assume alcuna responsabilità circa l'esattezza di qualsiasi informazione rilasciate dall'UCA in buona fede.

Art. 15 - Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza, in specie le omissioni di notifica, sono passibili di multa giusta l'art. 148 del regolamento comunale.

Art. 16 . Ricorsi (art. 208 LOC)

Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 17 - Entrata in vigore

Questa ordinanza entra in vigore con la pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA:
Il Sindaco: Il Segretario:
f.to Paolo Galliciotti f.to Vittorio Scettrini

Approvata con risoluzione municipale n° 538 del 26 settembre 2016

Pubblicata all'albo comunale dal 27 settembre 2016

Tenero, 27 settembre 2016